



COMUNE DI  
SAN ZENONE AL LAMBRO  
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO**  
**PER LA**  
**DISCIPLINA**  
**GENERALE**  
**DELLE**  
**ENTRATE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 21.04.2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 38 DEL 20.12.2008

## INDICE

### **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

### **Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

### **Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 - Diritto di interpello
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 - Sanzioni e Interessi

### **Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI**

- Art. 13 – Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 14 – Autotutela

### **Capo V – ISTITUTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

- Art. 15 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 16 - Competenza
- Art. 17 - Attivazione del procedimento per la definizione.
- Art. 18 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 19 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 20 – Atto di accertamento con adesione
- Art. 21 – Perfezionamento della definizione
- Art. 22 – Effetti della definizione
- Art. 23 – Riduzione della sanzione

### **Capo VI – RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 24 – Forme di riscossione volontaria
- Art. 25 – Forme di riscossione coattiva
- Art. 26 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 27 – Limite minimo dei versamenti
- Art. 28 – Sospensione o differimento dei versamenti
- Art. 29 – Dilazione dei versamenti per casi eccezionali

### **Capo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 30 – Norme finali
- Art. 31 – Entrata in vigore

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, e dall'art. 50 della L. 449/97, ed in osservanza dei principi contenuti nella L. 212/00, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

### **Art. 2**

#### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**Art. 3**  
**Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 4**  
**Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

**Art. 5**  
**Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. I canoni, i prezzi, le tariffe e le aliquote per i tributi ed i servizi locali sono deliberati nel rispetto dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/00. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione consigliare o di Giunta Comunale (in quest'ultimo caso, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio Comunale), secondo quanto stabilito dalla Legge.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Per le entrate tributarie, qualora il termine per la deliberazione delle aliquote dovesse essere prorogato da disposizioni normative in data successiva alla scadenza del relativo pagamento, questa sarà automaticamente spostata alla fine del mese successivo a quello di determinazione delle aliquote, al fine di consentire adeguata informazione all'utenza. Tale proroga si intende estesa anche al canone per la pubblicità.
4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 446/97; in tal caso, l'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

**CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Art. 6**  
**Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/97 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

#### **Art. 7**

#### **Soggetti responsabili della gestione delle entrate**

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. In particolare, il “soggetto responsabile” di cui al precedente comma:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi; e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
  - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
  - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
  - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

### **CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

#### **Art. 8**

#### **Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.
5. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto Ufficio e le risorse personali e strumentali disponibili.

## **Art. 9**

### **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

## **Art. 10**

### **Diritto di interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente comma, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato del richiedente. Qualsiasi atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso idonei mezzi di comunicazione.

## **Art. 11**

### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 472/97.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Responsabile designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs 446/97. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
6. Il comune con provvedimento adottato dal Responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/97. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della L. 488/99, relative all'efficacia del verbale di accertamento
7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/92. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della L. 1423/56, o della L. 575/65, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
10. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

### **Art. 12** **Sanzioni e Interessi**

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il Responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai D.Lgs nn. 471,472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla L. 689/81.
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI**

### **Art. 13** **Contenzioso e tutela giudiziaria**

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

### **Art. 14** **Autotutela**

1. Il Responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/97, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
  - f) errore sul presupposto del tributo;
  - g) evidente errore logico;
  - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

## **CAPO V – ISTITUTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

### **Art. 15**

#### **Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. L'ufficio per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### **Art. 16**

#### **Competenza**

1. Competente alla definizione è il responsabile del tributo.

### **Art. 17**

#### **Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

**Art. 18**  
**Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il procedimento è attivato dal responsabile del tributo, con un invito a comparire, nel quale sono indicati gli elementi identificativo dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Il procedimento deve essere attivato comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

**Art. 19**  
**Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate in tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del tributo.

**Art. 20**  
**Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo delegato, e dal Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

**Art. 21**  
**Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione, destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, **dall'esercizio 2009 [...]**, la forma di riscossione adottata è [...] **diretta, l'ufficio provvede a riscuotere tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune [...]** gli importi (tributi, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale secondo la disciplina prevista dal successivo articolo 29.

**Art. 22**  
**Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile de parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione, non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto delle dichiarazioni né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

**Art. 23**  
**Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanze di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa vertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come le mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelli che conseguono a violazione formale e concernente la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

**CAPO VI - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

**Art. 24**  
**Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali: il versamento diretto alla Tesoreria comunale, il versamento tramite c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel c/c p intestato al Comune – servizio Tesoreria, mediante POS o altro strumento di pagamento del tesoriere comunale e altri.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

**Art. 25**  
**Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene ordinariamente attraverso la procedura di cui al combinato disposto del D.P.R. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 43/88. E' fatta salva la possibilità di affidamento agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 oltrechè di avvalersi della forma indicata nel RD n. 639/10.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**Art. 26**  
**Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il Responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione.
3. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art 23 del D.Lgs.472/97.

**Art. 27**  
**Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi**

1. Gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nella altre forme previste per ciascun tributo, in assenza di specifica disposizione regolamentare adottata dal Comune, sono quelli previsti dalle singole disposizioni di imposta; qualora queste non dispongano espressamente, il limite minimo è fissato in euro 2,00.
2. Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare, comprensivo di sanzioni ed interessi, o rimborsare risulta non superiore ad euro 10,00.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Art. 28**  
**Sospensione o differimento dei versamenti**

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

**Art. 29**  
**Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali**

1. Su richiesta del contribuente, nella situazione di grave difficoltà, comprovata da accertamenti effettuati dal servizio sociale, può essere concessa entro 30 giorni dalla richiesta, con propria determinazione del responsabile di servizio cui è assegnata la risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di sei rate bimestrali, senza aggravio di interessi, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese; la maggior rateizzazione, fino ad un massimo di diciotto rate bimestrali è totalmente soggetta alla rivalutazione Istat nonché agli interessi legali. Il contribuente è tenuto ad esibire all'ufficio competente la ricevuta del versamento.

2. In caso di mancato rispetto di quanto pattuito, il debitore decade automaticamente dal beneficio della residua rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 5.000,00 l'ufficio richiede la costituzione di un deposito cauzionale, sottoforma di polizza fidejussoria o bancaria, pari al 10% del suddetto importo immediatamente esigibile.

## **CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 30 Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Eventuali diverse norme o disposizioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o di quelli specifici delle singole entrate che non abbisognano di essere disciplinate tramite norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento includendo espressa esclusione della previsione di legge fino all'entrata in vigore del regolamento stesso, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. E' abrogato il "Regolamento Comunale in materia di accertamento con adesione", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.09.1998 e il "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni tributarie" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17.09.1998.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 31 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.

Le modifiche apportate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2008, entrano in vigore il 1 gennaio 2009